

COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Provincia di Vicenza

Ordinanza

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SPORTELLI UNICI

N° registro generale 45 del 01-06-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE: MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI ED ATTIVITA' ANALOGHE (ITINERANTI/AMBULANTI) DAL 01-06-2020.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31-01-2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08-03-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23-02-2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09-03-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23-02-2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11-03-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23-02-2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20-03-2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 22-03-2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22-03-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23-02-2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 25-03-2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25-03-2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22-03-2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23-02-2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-04-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25-04-2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26-04-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25-04-2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17-05-2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25-04-2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto-Legge n. 34 del 19-05-2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

- n. 37 del 03-04-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

- n. 38 del 04-04-2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";

- n. 40 del 13-04-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

- n. 42 del 24-04-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

- n. 43 del 27-04-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

- n. 44 del 03-05-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

- n. 46 del 04-05-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

- n. 48 del 17-05-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";
- n. 55 del 29-05-2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni";

Ritenuto:

- di disporre che la presente Ordinanza, in simmetria a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29-05-2020, **abbia validità dal 01-06-2020**;
- che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali atte a ridurre il rischio di contagio;
- che sia necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria nel Comune di Castelgomberto;

Considerato:

1. che il mercato settimanale su area pubblica, che si svolge tradizionalmente il mercoledì a Castelgomberto, è centro di aggregazione e può incidere sulla diffusione del virus e sull'emergenza sanitaria in atto;

2. che sussiste la possibilità di garantire efficaci misure di contenimento e di controllo della distanza prevista tra le persone durante il mercato settimanale del mercoledì solamente nel rispetto del **PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO (Allegato 1)**, predisposto in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25-05-2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, come previsto dalla lettera B "Attività Economiche e sociali" dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29-05-2020 e nel rispetto delle condizioni minimali previste nelle Schede Tecniche relative al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)", pag. 10, dell'allegato 1 all'Ordinanza succitata recante "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";

Ritenuto di dover garantire lo svolgimento del mercato settimanale a tutti gli operatori esercenti la vendita di qualsiasi prodotto;

Visto l'art. 8 della Legge Regionale n. 10/2001 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2113 del 02-08-2005;

Visto il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04-06-2019 avente ad oggetto "Adeguamento del piano comunale per il commercio su aree pubbliche" ed in particolare l'art. 11bis "Giornate e orari di svolgimento";

Viste le proprie Ordinanze:

- n. 33 del 04-05-2020 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga parziale sospensione mercato settimanale per gli operatori esercenti la vendita di prodotti non alimentari e prescrizioni per operatori esercenti attività di vendita di generi alimentari, prodotti florovivaistici ed abbigliamento per bambini fino al 17-05-2020";
- n. 36 del 06-05-2020 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Operatori esercenti attività di vendita di generi alimentari, prodotti florovivaistici ed abbigliamento per bambini. Disciplina del commercio in forma itinerante/ambulante fino al 17-05-2020;
- n. 40 del 18-05-2020 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Riapertura mercato settimanale mercoledì 20 e 27 maggio con prescrizioni per tutti gli operatori e proroga disposizioni disciplinanti il commercio in forma itinerante/ambulante dal 02-06-2020";

- n. 42 del 19-05-2020 "Rettifica Ordinanza n. 40 del 18-05-2020 avente ad oggetto Emergenza epidemiologica da COVID-19. Riapertura mercato settimanale mercoledì 20 e 27 maggio con prescrizioni per tutti gli operatori e proroga disposizioni disciplinanti il commercio in forma itinerante/ambulante dal 02-06-2020";

Visto l'art. 50 del DLgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare il comma 5 che conferisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per affrontare "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

Visti:

- il Regolamento Locale di Igiene approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27-11-2009;

- lo Statuto Comunale;

- l'articolo 10 del Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- gli artt. 7 e 8 della Legge 07-08-1990, n. 241 e s.m.i.;

ORDINA

1. a tutti gli operatori del mercato settimanale del mercoledì che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche per la vendita di qualsiasi tipo di prodotto, di rispettare, **a partire dal 01-06-2020**, le disposizioni atte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dal **PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO (Allegato 1)** predisposto:

- in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25-05-2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- come previsto dalla lettera B "Attività Economiche e sociali" dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29-05-2020;

- nel rispetto delle condizioni minimali indicate nelle Schede Tecniche relative al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)", pag. 10, dell'allegato 1 all'Ordinanza succitata recante "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";

che verrà loro inviato/consegnato, e **prevede le seguenti condizioni:**

a) la riorganizzazione degli spazi, mediante transenne, nastro bianco-rosso e segnaletica verticale, per consentire l'accesso in modo ordinato e contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi garantita dalla Protezione Civile A.N.A. Sezione di Valdagno;

b) il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

c) l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

d) l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;

e) l'informazione utile a garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti (**Allegato 2**).

- f) il maggiore distanziamento dei posteggi;
- g) l'individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

Tutti i titolari dei posteggi dovranno garantire:

- a) la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- b) il rispetto dell'obbligatorio uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
- c) la messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- d) il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- e) il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- f) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- g) in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Tutte le indicazioni succitate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:

- nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";
- nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";

2. di consentire, **dal 01-06-2020**, lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante/ambulante in aree pubbliche e private con i limiti e le modalità descritte nell'**Allegato 2** al presente provvedimento, nel rispetto dei divieti e limitazioni per il commercio in forma itinerante approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04-06-2019 avente ad oggetto "Adeguamento del piano comunale per il commercio su aree pubbliche";

3. **di revocare** le proprie precedenti ordinanze:

- n. 40 del 18-05-2020 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Riapertura mercato settimanale mercoledì 20 e 27 maggio con prescrizioni per tutti gli operatori e proroga disposizioni disciplinanti il commercio in forma itinerante/ambulante dal 02-06-2020";
- n. 42 del 19-05-2020 "Rettifica Ordinanza n. 40 del 18-05-2020 avente ad oggetto Emergenza epidemiologica da COVID-19. Riapertura mercato settimanale mercoledì 20 e 27 maggio con prescrizioni per tutti gli operatori e proroga disposizioni disciplinanti il commercio in forma itinerante/ambulante dal 02-06-2020";

4. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio comunale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07-08-1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che la violazione delle presenti disposizioni, del decreto e delle ordinanze richiamate comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25-03-2020;
- che all'applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, con destinazione delle somme al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19".

INDIVIDUA

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 07-08-1990 n. 241 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento l'Arch. Cervato Denis, Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Sportelli Unici del Comune di Castelvigo e quale ufficio competente l'Unità Operativa Attività Produttive-Polizia Amministrativa/Locale-Ufficio Ecografico (Tel. 0445-424440/30/32/33 e_mail: urbanisticasuap@comune.castelvigo.vi.it PEC: castelvigo.vi@cert.ip-veneto.net).

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelvigo e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
2. la trasmissione/consegna del presente provvedimento, dell'allegato **PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO (Allegato 1)**, degli allegati "Comportamenti corretti da osservare nell'area del mercato ed in tutte le aree in cui viene svolta attività di commercio su aree pubbliche e private (itinerante/ambulante)" (**Allegato 2**):
 - all'Albo Pretorio;
 - al CONSORZIO POLIZIA LOCALE VALLE AGNO-Distretto Polizia Locale VI 4B, con sede a Valdagno (VI) in Corso Italia n. 63 per opportuna conoscenza;
 - al SETTORE SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO-Unità Operativa Lavori Pubblici per quanto di competenza;
 - ai titolari dei posteggi del mercato ed alle associazioni di categoria;
 - ai titolari noti di autorizzazioni di attività di commercio in forma itinerante ed alle associazioni di categoria;
 - alla ditta I.C.A. (PEC: info@pec.icatributi.com) per quanto di competenza;
 - all'Unità Operativa Tributi-Economato del Settore Servizio Finanziario e Risorse Umane per opportuna conoscenza;
 - ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l. (PEC: postac@pec.agnochiampoambiente.it);
 - alla Protezione Civile A.N.A. Sezione di Valdagno (mail: pc.valdagno@ana.it) mail: valdagno@ana.it).

Responsabile dell'istruttoria: Denis Cervato


Castelgomberto, lì 01-06-2020

Il Sindaco
Avv. Davide Dorantani



PIANO DI GESTIONE MERCATO SETTIMANALE

Allegato 1



— AREA DELIMITATA DA TRANSENNE E NASTRO BIANCO-ROSSO



INGRESSO



USCITA

COMPORAMENTI CORRETTI

DA OSSERVARE NELL'AREA DEL MERCATO ED IN TUTTE LE AREE IN CUI VIENE SVOLTA ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE (ITINERANTE/AMBULANTE)

- **Misure generali valide sia per gli OPERATORI che per i CLIENTI:**

a) **Rispettare** quanto previsto dal PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO (riorganizzazione degli spazi, mediante transenne, nastro bianco-rosso e segnaletica verticale) finalizzato a:

- consentire l'accesso in modo ordinato e contingentato;

- evitare assembramenti di persone;

- assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

b) **Rispettare** le disposizioni impartite dalla **Protezione Civile A.N.A. Sezione di Valdagno** chiamata a garantire il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

b) **Mantenere** in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale;

c) **Rendere** disponibili ed accessibili i sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

d) **Rispettare** l'obbligo dell'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;

e) I clienti/avventori del mercato dovranno **prendere visione** dei cartelli installati, all'accesso dell'area perimetrata, per informarli sui corretti comportamenti utili a garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

g) **Garantire**, dove possibile, un maggiore distanziamento dei posteggi;

f) **Individuare** un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

- **Misure a carico degli OPERATORI:**

a) **Assicurare** la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

b) **Assicurare** il rispetto dell'obbligatorio uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

c) **Mettere** a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;

d) **Assicurare** il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

e) **Assicurare** il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

f) Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, **rendere** obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

g) **Assicurare**, in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.